

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3096

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAISI, SAIA**

Istituzione del ruolo nazionale dei consulenti di infortunistica

*Presentata il 31 luglio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento tende ad introdurre, indipendentemente dagli interventi legislativi che si renderanno necessari per la tutela organica del danno alla salute, una professionalizzazione e una moralizzazione ormai indifferibili nell'intero comparto del settore infortunistico-assicurativo.

Si ritiene, infatti, che molti degli aspetti più negativi dell'attuale sistema, soprattutto delle modalità con cui viene di fatto gestito, siano da ricondurre ad una vera e propria mancanza di professionalità a tutti i livelli.

Ci si riferisce alla capacità di procedere nello svolgimento della propria attività avendo ben chiari e tenendo nel debito conto gli obiettivi che giustificano quella attività, mettendo nel contempo in atto tutti i possibili strumenti per cor-

rettamente coniugare efficienza ed efficacia.

Si attribuisce alla mancanza o alla distorsione di professionalità il comportamento di molti *manager* di compagnie di assicurazione i quali, per consentire alla propria impresa di realizzare il massimo utile possibile, dimenticano le ragioni che hanno motivato la nascita stessa del sistema assicurativo utilizzandolo come un potere e non come un doveroso servizio prestato all'utente.

Si attribuisce alla mancanza di professionalità l'atteggiamento di molti medici, consulenti di compagnie di assicurazione, che comunque sottovalutano le lesioni personali degli infortunati al supposto scopo di far realizzare alle stesse compagnie il massimo risparmio possibile.

Ancora: è indubbia mancanza di professionalità quella di cosiddetti « esperti »

del settore che convincono gli infortunati ad accettare scandalose offerte risarcitorie o ad adire indiscriminatamente la magistratura trasformando la buona fede degli altri in occasioni di personale arricchimento.

Come è indubbia la mancanza di professionalità della stragrande maggioranza dei liquidatori assicurativi, i quali tentano di barattare una rapida definizione del caso con un esoso contenimento dei risarcimenti effettivamente dovuti.

Si ha, tuttavia, la convinzione che tali mancanze di professionalità non sempre siano legate a mala fede bensì siano attribuibili alla complessità delle problematiche che caratterizzano il settore e soprattutto alla assenza di studi e di preparazione specifici: dunque alla impossibilità di poter contare su una adeguata formazione professionale.

Non si può, quindi, pretendere o sperare in un comportamento professionale corretto ed adeguato alle caratteristiche ed alle esigenze del settore da parte di chi non è stato preparato a farlo né il buon senso o la sensibilità umana e sociale possono sopperire alla mancanza di una formazione specifica.

Si è ravvisata ed evidenziata la mancanza di una scienza capace di gestire in modo idoneo e soddisfacente la complessità di fattori e di situazioni che caratterizzano il settore e conseguentemente dare una adeguata formazione professionale a tutti gli operatori del settore stesso.

La rilevanza individuale e sociale della tematica comporta, ad avviso del proponente, la necessità di introdurre una vera e propria scienza di riferimento.

Il danno a cose o a persone, provocato da eventi di varia natura e di origine dolosa, colposa o del tutto fortuita, deve essere esaminato e valutato con una visione globale e complessiva delle singole componenti, nel rispetto della persona umana e del suo valore quantitativo e qualitativo, del suo presente e del futuro suo e di coloro che le vivono accanto o le sono legati da vincoli parentali diretti.

Si propone, pertanto, l'« istituzione di corsi di perfezionamento e di specializza-

zione in infortunologia » aperti rispettivamente a diplomati o a laureati in diverse discipline che affrontino le tematiche proprie delle varie altre discipline rispetto a quelle seguite nel corso dei loro precedenti studi oltre ad un congruo numero di ore di tirocinio presso qualificati studi di infortunistica individuati dall'Istituzione per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) su segnalazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il diploma di specializzazione in infortunologia deve costituire il titolo per poter esercitare tutte le professioni che hanno a che fare con l'infortunio e con il conseguente risarcimento del danno.

Risulterebbe titolo essenziale, in particolare, per i titolari di studi di infortunistica che esercitino, da meno di dieci anni in via esclusiva e con almeno cinque dipendenti, questa attività « documentata anche fiscalmente », per i liquidatori di compagnie di assicurazione.

Nel contempo è prevista e disciplinata l'istituzione presso l'ISVAP del « ruolo nazionale dei consulenti di infortunistica » in analogia a quanto già disposto relativamente al ruolo nazionale dei periti assicurativi, in modo da normalizzare ed istituzionalizzare l'attività stragiudiziale sinora svolta da decine di migliaia di agenzie di affari denominate « studi di infortunistica » a ciò autorizzate solo da licenze amministrative rilasciate ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, da ultimo, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

Il conseguimento del diploma di specializzazione in infortunologia è considerato ad ogni effetto titolo equipollente al superamento delle prove di cui all'articolo 5 della proposta di legge.

Si ritiene di assolvere al mandato di rappresentanza ricevuto dai cittadini isolando dilettanti attratti solo da una attività mercantile e introducendo in un settore così delicato e importante della società degli autentici professionisti modernamente

formati su una sempre più consapevole sensibilità e competenza interdisciplinare così da poter agevolmente distinguere gli impostori dagli autentici infortunati, portatori di valori fondamentali, di dignità da salvaguardare e di diritti da rispettare e riconoscere oltre ogni logica di profitto.

Si ritiene che gli itinerari formativi proposti consentiranno in breve tempo con generale soddisfazione la moralizzazione ed un fondamentale impulso di razionalizzazione e professionalità in questo importante settore della nostra società.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

*(Istituzione dei corsi di specializzazione in infortunologia).*

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata l'istituzione dei corsi di specializzazione in infortunologia presso le facoltà di giurisprudenza, ingegneria, medicina e chirurgia, psicologia e pedagogia, fatta salva l'autonomia organizzativa degli atenei.

2. Ai corsi di cui al comma 1 possono partecipare i possessori del diploma di scuola media superiore e i possessori del diploma di laurea.

3. Il 30 per cento dei posti per i corsi di cui al comma 1 è riservato al personale dipendente dalle compagnie di assicurazione con sede o rappresentanza in Italia.

### ART. 2.

*(Durata dei corsi ed insegnamenti).*

1. I corsi di cui all'articolo 1, della durata di due anni accademici, comprendono almeno dodici delle seguenti materie, secondo i programmi stabiliti dai direttori dei corsi stessi:

a) materie giuridiche:

1) elementi di diritto civile con particolare riferimento agli articoli da 2043 a 2059 del codice civile;

2) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e relative norme di attuazione;

3) elementi di procedura civile;

4) elementi di diritto e procedura penale;

b) materie mediche:

- 1) elementi di anatomia umana;
- 2) elementi di traumatologia e di pronto soccorso;
- 3) elementi di medicina legale e delle assicurazioni;

c) materie tecniche:

- 1) tecnica dei rilievi;
- 2) elementi di dinamica e di cinematica;
- 3) elementi di meccanica elementare;
- 4) elementi di informatica;

d) materie socio-psico-pedagogiche:

- 1) elementi di sociologia generale;
- 2) elementi di psicologia generale;
- 3) psicologia della transazione;
- 4) elementi di psicologia dell'infortunio;
- 5) elementi di scienza e di tecnica della comunicazione.

#### ART. 3.

*(Validità del diploma di specializzazione).*

1. Il diploma di specializzazione in infortunologia costituisce titolo per l'iscrizione al ruolo nazionale dei consulenti di infortunistica e per il conseguente esercizio professionale e la titolarità di studi di consulenza infortunistica di cui agli articoli 4 e 5.

#### ART. 4.

*(Istituzione del ruolo nazionale dei consulenti di infortunistica).*

1. Presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) è istituito il ruolo nazionale dei consulenti di infortunistica, di seguito denominato « ruolo ».

2. L'ISVAP cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle circoscrizioni giudiziarie.

3. Per ciascun iscritto al ruolo sono indicati il cognome, il nome e la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la partita IVA, la data di iscrizione al ruolo e il relativo numero, l'indirizzo della sede operativa ed il tribunale territoriale competente presso il quale gli iscritti possono eventualmente svolgere le funzioni di consulenti del giudice.

4. Le persone iscritte al ruolo, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con terzi devono usare esclusivamente le dizioni « studio di infortunistica stradale » e « consulente di infortunistica stradale ».

5. Ai fini del comma 4 è vietato l'uso del termine « legale », ancorché l'iscritto al ruolo sia associato a un professionista iscritto all'albo degli avvocati.

#### ART. 5.

##### *(Iscrizione al ruolo).*

1. Al ruolo sono iscritti i consulenti di infortunistica che esercitano l'attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

2. L'iscrizione al ruolo è disposta dall'ISVAP con provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6.

3. Al ruolo si può accedere previo espletamento di prove di ammissione, scritta e orale, volte ad accertare il possesso della conoscenza di base idonee all'esercizio dell'attività di consulenti di infortunistica. Il programma delle prove scritte e orali è determinato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

## ART. 6.

*(Requisiti per l'iscrizione al ruolo).*

1. Ha diritto di essere iscritto al ruolo chiunque è in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea o straniero residente nel territorio della Repubblica, a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;

b) avere il godimento dei diritti civili;

c) non avere riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale è comminata la reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

d) essere fornito di diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea;

e) avere superato una prova di idoneità mediante esame scritto e orale vertente sulle materie indicate nel decreto di cui al comma 3 o avere esercitato, in qualità di titolare di uno studio di infortunistica, da almeno dieci anni, l'attività di consulente di infortunistica con struttura di almeno cinque dipendenti.

2. Non possono esercitare l'attività di cui alla presente legge gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l'attività gli agenti e i mediatori di assicurazione e tutti coloro che hanno rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale.

3. Le modalità della domanda di iscrizione al ruolo, le materie ed i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami, sono disciplinati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare in sede di prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

4. Alla domanda di iscrizione al ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di lire 150.000 ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma.

5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

#### ART. 7.

*(Obbligatorietà dell'iscrizione al ruolo).*

1. Hanno diritto a percepire compensi per le attività di assistenza finalizzata all'accertamento e alla stima dei danni derivanti da fatto illecito o da responsabilità contrattuale solo i soggetti iscritti al ruolo o iscritti ad albi professionali.

#### ART. 8.

*(Disposizioni transitorie).*

1. I cittadini italiani e degli Stati membri dall'Unione europea che alla data di entrata in vigore della presente legge documentano il possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo 6 e di aver esercitato in Italia quale principale fonte di reddito l'attività su delega diretta dei danneggiati o presso un professionista per conto di quest'ultimo nel decennio prece-

dente, possono richiedere l'iscrizione al ruolo con esonero dalla prova di idoneità di cui al citato articolo 6, comma 3.

2. La domanda per l'iscrizione ai sensi del comma 1 deve essere presentata all'ISVAP entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contenere i seguenti dati:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) cittadinanza;
- d) residenza;
- e) codice fiscale e partita IVA;
- f) godimento dei diritti civili;
- g) indirizzo della sede operativa;
- h) certificazione relativa a condanne e carichi pendenti;
- i) certificazione fiscale degli ultimi dieci anni o del professionista presso cui si è prestata l'attività nel decennio precedente con sottoscrizione autentica del medesimo professionista.

#### ART. 9.

##### *(Disposizioni finali).*

1. L'articolo 4 della presente legge si applica decorsi centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. In caso di violazione del comma 5 dell'articolo 4 si applicano le disposizioni sull'esercizio abusivo della professione legale di cui all'articolo 348 del codice penale.





€ 0,26



\*14PDL0034400\*